

Allegato "A" al Repertorio N. 15400/11718

STATUTO DELLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

"CambiaMo S.p.A."

INDICE

TITOLO 1	pag.
GENERALITA'	
Art. 1 Denominazione	2
Art. 2 Oggetto Sociale	2
Art. 3 Sede	3
Art. 4 Durata	4
TITOLO 2	
CAPITALE	
Art. 5 Capitale Sociale	4
Art. 6 Variazioni del Capitale Sociale	4
Art. 7 Diritto di opzione	5
Art. 8 Azioni	5
Art. 9 Gradimento	5
Art. 10 Prelazione	6
Art. 11 Obbligazioni	7
Art. 12 Recesso del socio	7
Art. 13 Patti e Accordi	9
TITOLO 3	
ASSEMBLEA	
Art. 14 Assemblea dei Soci	9
Art. 15 Convocazione dell'Assemblea	9
Art. 16 Partecipazione all'Assemblea	10
Art. 17 Funzionamento dell'Assemblea	11
Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria	11
TITOLO 4	
AMMINISTRAZIONE	
Art. 19 Organo amministrativo	12
Art. 20 Poteri dell'Organo amministrativo	13
Art. 21 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	13
Art. 22 Rappresentanza Legale	14
Art. 23 Direttore Generale	14
TITOLO 5	
COLLEGIO SINDACALE REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Art. 24 Collegio Sindacale	14
Art. 25 Revisione legale dei conti	
TITOLO 6	
BILANCIO ED UTILI	
Art. 26 Bilancio Sociale	15
TITOLO 7	
NORME FINALI	
Art. 27 Scioglimento e Liquidazione	15
Art. 28 Disposizioni generali	16

TITOLO 1
GENERALITA'

Art. 1 Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" una Società per Azioni di Trasformazione Urbana, denominata **"CambiaMo S.p.A."**

Art. 2 Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari per dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 8.3.2004 ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/98.

La Società potrà inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

La Società per dare compiuta attuazione agli interventi potrà inoltre negoziare assieme alle proprietà private interessate le più opportune modalità, sia di carattere economico-finanziario che di conferimento delle loro proprietà, al fine di consentirne l'ingresso nella compagine sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà provvedere:

- all'acquisizione, anche mediante conferimento da parte dei soci, di aree e immobili interessati dagli interventi di riqualificazione, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti;
- all'acquisizione di altre porzioni di immobile che si rendessero disponibili, con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il programma di riqualificazione;
- alla progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana, anche attraverso operazioni di project financing, da attuarsi anche tramite conferimenti di incarico a professionisti e strutture terze, nonché tramite il sistema del subappalto;
- alla commercializzazione, manutenzione e/o gestione degli immobili, opere e strutture oggetto d'intervento, anche attraverso attivazione di sistemi integrati di global service, al fine di migliorare l'efficienza e di ridurre i costi.

La Società, al fine di conseguire l'oggetto sociale, può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto delle finalità sociali.

La Società può inoltre eseguire, direttamente e/o indirettamente, ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di impianti specifici.

La società potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, dell'intermediazione in valori mobiliari, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

La Società uniforma le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e può affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

I rapporti tra il Comune di Modena e la S.T.U. sono disciplinati da apposita convenzione, contenente gli obblighi ed i diritti delle parti.

Art. 3 Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Modena.

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito territoriale del medesimo Comune.

Con deliberazioni assunte a norma di Legge potranno essere istituiti e soppressi uffici, depositi e

Sedi Secondarie sul territorio del Comune di Modena.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Per domicilio s'intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica (anche certificata). E' onere dei soggetti sopra indicati comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri sociali, si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche, ed alla sede sociale per le società.

Art. 4 Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

La proroga del termine di durata, come lo scioglimento anticipato della Società, può essere disposto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO 2

CAPITALE

Art. 5 Capitale Sociale

Il Capitale Sociale è di euro 16.445.419,00 (sedecimilioniquattrocentoquarantacinquemilaquattrocentodiciannove) ed è suddiviso in n. 16.445.419 (sedecimilioniquattrocentoquarantacinquemilaquattrocentodiciannove) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Il Comune di Modena partecipa al Capitale Sociale in misura non inferiore alla metà più una delle azioni emesse.

Il Capitale Sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

Art. 6 Variazioni del Capitale Sociale

Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea convocata in sede straordinaria, secondo le condizioni ed i termini da questa stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti.

In caso di aumento del Capitale Sociale gli azionisti possono esercitare il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, in misura proporzionale al possesso azionario secondo le modalità specificate al successivo art. 7.

La riduzione del Capitale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso del Capitale ai soci nei limiti e con le modalità ammessi dall'art. 2445 del Cod. Civ.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione.

La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del Capitale Sociale.

La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, purché, entro questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Art. 7 Diritto di opzione

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Cod. Civ. è fissato in tre mesi. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del Capitale Sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima.

Le proposte di aumento di Capitale Sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, devono essere illustrate dagli Amministratori, secondo le modalità indicate dall'art. 2441, comma 6, del Cod.Civ.

Art. 8 Azioni

La Società ha l'obbligo di emettere i titoli azionari.

Le azioni sono obbligatoriamente nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.
Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto, in occasione delle Assemblee.
Tuttavia, con apposita delibera di Assemblea Straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 ss. Cod.Civ.; tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.

Art. 9 Gradimento

Le azioni possono essere trasferite dai soci solamente previa autorizzazione dell'Organo amministrativo. Per trasferimento s'intende il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di azioni o di diritti di opzione o di diritti di prelazione di quote inoprate.

Il socio, che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione di cui al successivo art. 10, è tenuto a comunicare agli altri soci il contenuto dell'offerta. La mancata risposta dei soci entro i successivi quindici giorni equivale a rinuncia. L'Amministratore Unico oppure, qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione (che decide col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti), è obbligato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta, ad indicare il nominativo di altri soggetti acquirenti, ovvero ad autorizzare la procedura di alienazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte, il diniego del gradimento comporta l'obbligo di acquisto a carico della società e degli altri soci o, in difetto, il diritto di recesso a norma dell'art. 2355 bis, comma 2° e 3° del Codice Civile.

La mancata adozione della deliberazione entro il termine indicato nel precedente 3° comma equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione.

In ogni caso, il trasferimento azionario non può far venir meno la prevalenza nel Capitale Sociale del Comune di Modena.

Art. 10 Prelazione

Nei casi alienazione di azioni a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni da alienare saranno ripartite tra loro proporzionalmente alla quota del Capitale Sociale già posseduta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione, le azioni devono essere trasferite entro novanta giorni dalla comunicazione all'Organo amministrativo di cui al precedente art. 9.

Il trasferimento, che intervenga in violazione del diritto di prelazione dei soci o del diritto di gradimento di cui all'articolo precedente, si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

Art. 11 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Cod. Civ. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 12 Recesso del socio

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;

- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui è stata adottata, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo amministrativo fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della delibera che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato, entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso, attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ.

Il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

In caso di recesso il procedimento per la liquidazione delle azioni del socio recedente sarà il seguente:

- a) l'Organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute;
- b) l'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
- c) per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;
- d) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;
- e) qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, l'Organo amministrativo può collocarle presso terzi;
- f) in caso di mancata collocazione, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante l'acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di Legge;
- g) in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del Capitale Sociale ovvero lo scioglimento della Società; alla delibera di riduzione del Capitale si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2445 del Cod. Civ.; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art.13 Patti e Accordi

Qualunque patto od accordo tra soci, che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del

diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di azioni o l'acquisto concertato, deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla Società. In mancanza l'atto è nullo.

TITOLO 3 **ASSEMBLEA**

Art. 14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Cod. Civ.

Art.15 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, in ottemperanza alle previsioni di Legge e del presente statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante avviso, inviato con le seguenti modalità:

- a) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatta pervenire almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea;
- b) con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci entro lo stesso termine di cui alla lettera a) al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati precedentemente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, il quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.

Sono valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di Controllo.

L'Organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci, che rappresentino almeno un decimo del Capitale Sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea Ordinaria è comunque convocata quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 16 Partecipazione all'Assemblea

Per l'intervento in Assemblea è necessario che, ai sensi di Legge, i titoli azionari vengano depositati dai legittimi possessori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante, oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate, né agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, devono essere rilasciate per singole assemblee e sono

conservate presso la Società.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 17 Funzionamento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ove questo organo venga istituito in conformità del presente statuto) o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) e, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti, che deliberano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale dell'adunanza. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al soggetto che presiede la seduta constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Per l'assunzione di deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale, l'aumento e la riduzione del capitale, l'emissione di obbligazioni e di particolari categorie di azioni, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio;
- 2) sulla nomina e sulla revoca dell'Amministratore Unico, ovvero - nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili - sull'istituzione del Consiglio di Amministrazione e sul numero, sulla nomina e sulla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione (ad esclusione del Presidente);
- 3) sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ad esclusione del Presidente e di un componente supplente e sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 4) sul compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
- 5) sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea Ordinaria le deliberazioni relative: all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata; alla costituzione di nuove società o all'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello Statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

L'Assemblea Ordinaria può deliberare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta nei soli casi ed entro i limiti previsti dalla legge.

TITOLO 4
AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, qualora ricorrano i presupposti e nei limiti previsti dalle disposizioni normative applicabili, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, il cui numero e la nomina (a eccezione del Presidente) sono decisi con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Qualora venga costituito il Consiglio di Amministrazione a norma del capoverso precedente:

1) il Presidente di detto organo sarà nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ;

2) con deliberazione del Consiglio, ove non abbia già deliberato l'Assemblea a tal fine, potrà essere designato al suo interno un Vice Presidente, il quale potrà esclusivamente svolgere funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. L'Amministratore e i componenti del Consiglio di amministrazione (l'uno e gli altri indistintamente qualificati "Amministratori", ovunque ricorra nel presente Statuto) durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed una indennità di carica, stabilita dall'Assemblea degli azionisti in misura non superiore ai limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Art. 20 Poteri dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla Legge o dallo Statuto, all'Assemblea. L'amministrazione della Società può essere affidata anche a non soci.

Qualora costituito, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - nei limiti di cui all'art. 2381 Cod.Civ. e del presente Statuto - solamente ad uno dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al suo Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Rimangono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico - o del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, e non sono in tal caso delegabili - i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali, nonché, più in generale, l'attuazione e l'implementazione di tutti i programmi e gli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- d) alienazione, compravendita, gestione e permuta di beni immobili;
- e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzione di mutui;
- g) nomina del Direttore Generale e determinazione del relativo compenso, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento.

Sono tuttavia di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- b) il rilascio di fidejussioni a favore di terzi per un valore superiore a dieci milioni di Euro.

Art. 21 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito a norma del presente Statuto, si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o il Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato agli Amministratori e ai Sindaci di norma almeno otto giorni prima dell'adunanza e contiene l'ordine del giorno. Per le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione si applica la disposizione del precedente art. 15.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti, alle stesse condizioni con cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Art. 22 Rappresentanza Legale

La rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spetta - con l'uso della firma sociale - all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci qualora detto organo venga costituito, salvi i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore Generale a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 Direttore Generale

L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale deve essere scelto al di fuori dei componenti gli organi della Società e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore Generale partecipa con l'Organo amministrativo alla definizione di un adeguato sistema organizzativo, al conseguimento di un efficiente sistema di controlli interni e all'adozione ed implementazione degli strumenti di governo societario che si dovessero rendere necessari od opportuni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il Direttore Generale coadiuva l'Organo amministrativo nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

Il Direttore Generale ha il potere di rappresentanza nell'ambito dei poteri conferiti.

Al Direttore Generale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio e un compenso, nella misura stabilita dall'Organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti; non possono essere corrisposti al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

TITOLO 5

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.24 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei sindaci nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

Non possono essere corrisposti ai Sindaci gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

La nomina del Presidente del Collegio e di un componente supplente è riservata al Comune di Modena, ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Cod. Civ. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano di età.

I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Per le modalità di convocazione del Collegio Sindacale si applica la disposizione del precedente art. 15. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto.

Art. 25 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Si applicano in ogni caso le previsioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

TITOLO 6

BILANCIO ED UTILI

Art.26 Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio sociale a norma di Legge.

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- b) il residuo a remunerazione del Capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO 7

NORME FINALI

Art.27 Scioglimento e Liquidazione

La Società si scioglie:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater Cod. Civ.;
- 6) per delibera dell'Assemblea.

Gli effetti dello scioglimento si determinano:

- nelle ipotesi previste dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro Imprese della dichiarazione con cui gli Amministratori ne accertano la causa;
- nell'ipotesi prevista dal numero 6, alla data dell'iscrizione della relativa delibera.

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'Assemblea dei soci stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione dei poteri e di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Cod. Civ.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione (previa eliminazione della causa di scioglimento) con delibera dell'Assemblea.

La revoca ha effetto solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, salvo che consti il consenso dei creditori della Società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Le disposizioni sulle Assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase della liquidazione.

Art.28 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia, contenute nel Codice Civile e nelle altre Leggi in materia.

F.to Dieci Giuseppe

F.to FEDERICO MANFREDINI (Sigillo)